

#COVID19

SCHEDE INFORMATIVE PER LAVORATORI E IMPRESE

Le principali
disposizioni

Ultime
disposizioni
amministrative

Sanzioni penali

Responsabilità
231

Garante Privacy



GIANVITO RIZZINI
AVVOCATO



#COVID19

AGGIORNATO AL 23.03.2020

RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ

QUESTA BREVE «GUIDA», DESTINATA AGLI OPERATORI AZIENDALI, HA IL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LE **PRINCIPALI NORME** CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO EMANATI A SEGUITO DELL'ALLARME «CORONAVIRUS» E PROSPETTARE LE APPLICAZIONI MAGGIORMENTE RILEVANTI.

NON SI PROPONE DI ESSERE ESAUSTIVA NÉ PUÒ ESSERE INTESA COME PARERE LEGALE.

ESSA HA LA SOLA AMBIZIONE DI CONTRIBUIRE AD AUMENTARE **LA CONSAPEVOLEZZA DI QUESTE AZIONI «EMERGENZIALI»** E SOLLECITARE UNA COSTANTE ATTENZIONE, NONCHÉ STIMOLARE UN PRONTO E CHIARO RECEPIMENTO.

LO STESSO, IMPLICITAMENTE, VUOLE CONSIGLIARE, SE POSSIBILE, L'ESERCIZIO DELLA PIÙ AMPIA RESPONSABILITÀ E RAZIONALITÀ NELLE PROPRIE AZIONI.

LA BASE LEGALE: DICHIARAZIONE DELLO **STATO DI EMERGENZA**

- Il **30 gennaio 2020** l'Organizzazione Mondiale della sanità dichiara l'emergenza internazionale di salute pubblica per il «coronavirus»
- Il **31 gennaio 2020** il Consiglio dei Ministri recepisce ufficialmente l'allarme e dichiara con propria deliberazione «lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»
 - *Effetti: attribuzione poteri ulteriori al Dipartimento della Protezione Civile che con proprie ordinanze può surrogare le P.A. (ai sensi dell'art. 24 e s.s. del D. Lgs. 1/2018)*
 - *Durata: mesi 6 (31 luglio 2020)*

LA BASE LEGALE: **IL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6**

- Il provvedimento del Governo, convertito con **legge n. 13 il 5 marzo 2020**, è il primo di una lunga serie che impone limitazioni alle libertà costituzionali dei cittadini al fine di tutelare il bene superiore della salute pubblica. Esso, infatti, attribuisce alle autorità amministrative competenti il compito di adottare «**ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica**».
- **Il D.L. 6/2020 è importante perché è stato seguito da una serie di Decreti presidenziali (i D.P.C.M.), emanati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, con lo scopo di elaborare misure via via più stringenti in considerazione del continuo diffondersi del virus su scala nazionale.**

IL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 E IL D.P.C.M. 9 MARZO 2020

Vietato ogni spostamento delle persone fisiche. In particolare, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano

Art. 1 lett. a) modificato dall'art. 1 DPCM 22 marzo 2020

D.P.C.M. 8.03.2020

Effetto territoriale limitato a:

Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

D.P.C.M. 9.03.2020

ESTENDE L'EFFICACIA DEL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

DIVIETO DI SPOSTAMENTO E TRASFERIMENTO PER LE PERSONE FISICHE (D.P.C.M. 8 MARZO 2020 - D.P.C.M. 9 MARZO 2020 D.P.C.M. 22 MARZO 2020)

Vietato ogni spostamento delle persone fisiche. In particolare, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano

Art. 1 lett. a)

Uniche eccezioni al divieto:

- **comprovate esigenze lavorative**
- **ASSOLUTA URGENZA**
- **motivi di salute**

Con il DPMC 22 marzo 2020 non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

DIVIETO DI SPOSTAMENTO E TRASFERIMENTO PER LE PERSONE FISICHE (D.P.C.M. 8 MARZO 2020 - D.P.C.M. 9 MARZO 2020 - D.P.C.M. 22 MARZO 2020)

Vietato ogni spostamento delle persone fisiche, In particolare, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano

Art. 1 lett. a)



DIVIETO ASSOLUTO
di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti:

- **sottoposti alla misura della quarantena;**
- **risultati positivi al virus.**

IL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 E IL D.P.C.M. 9 MARZO 2020

Vietato ogni spostamento delle persone fisiche. In particolare, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano

Art. 1 lett. a)

Raccomandazione:

art. 1 lett. b)

per i soggetti **con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> 37,5° C)** di

- **rimanere nel proprio DOMICILIO**
- **limitare i contatti sociali**
- **contattare il proprio medico**

IL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 E IL D.P.C.M. 9 MARZO 2020

La «ragione» che anima le nuove disposizioni è quella di
evitare il più possibile assembramenti

al fine di ridurre il rischio di contagio e le possibilità di trasmissione del virus

Dunque, nel caso fosse necessaria la presenza fisica di più persone è
imposto il rispetto della distanza interpersonale di UN METRO

IL D.P.C.M. 11 MARZO 2020

RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI CAUTELE

In relazione alle attività produttive il D.P.C.M. dell'11 marzo prevede il rafforzamento di misure di sicurezza a contenimento del rischio contagio ed in particolare, per le attività consentite, che

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;**
- **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;**

D.P.C.M. **22 MARZO 2020**

BLOCCO ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Il Governo, in data **22 marzo 2020**, ha emanato un **più severo provvedimento** imponendo la **chiusura** delle «**attività produttive industriali e commerciali**» non essenziali.

Le infrazioni amministrative verranno accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n 689.




Il D.L. 9 marzo 2020 n. 14 (art. 15, comma 1) prevede che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta

Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

La sanzione è irrogata dal Prefetto.
I prefetti si avvalgono: **Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Forze armate**

IL D.P.C.M. 22 MARZO 2020 LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONSENTITE (1 DI 2)




01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

IL D.P.C.M. 22 MARZO 2020

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONSENTITE (2 DI 2)



45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

IL D.P.C.M. 22 MARZO 2020

BLOCCO ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI



Chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Le imprese che non rientrano nell'elenco precedente hanno **48 ore di tempo** per potersi adeguare.

Il quarto comma dell'art. 1 prevede che le stesse entro il 25 marzo

**1. Possono completare le attività necessarie alla
sospensione;**

2. Spedire la merce in giacenza.

MISURE ATTUALMENTE PREVISTE

Le Disposizioni del D. L. 6/2020 e dei **D.P.M.C. successivi emanati nell'ambito dell'emergenza sanitaria** sono presidiate anche da **SANZIONI PENALI**

Art. 650 c.p.

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Artt. 495 e 496 c.p.

False dichiarazioni del privato (in autocertificazione)

Art. 260 T.U. Leggi sanitarie.

Inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione di malattie

Norma speciale

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P.

Profili SOSTANZIALI

Art. 650 c.p.

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Art. 260

T.U. Leggi sanitarie.

Inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione di malattie

«Chiunque violi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, **con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro**»

- «Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto **fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 (€ 20,66) a lire 800.000 (€ 413,00)**.
- **Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.**»

»

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P.

Profili SOSTANZIALI

Art. 650 c.p.

**Inosservanza dei
provvedimenti
dell'autorità**

Art. 260

T.U. Leggi sanitarie.

**Inosservanza degli ordini
impartiti per impedire la
diffusione di malattie**

Le due reati sono in rapporto di «concorso apparente» vale a dire che le norme potrebbero applicarsi entrambe nell'ipotesi in cui un cittadino non dovesse rispettare i divieti imposti dai decreti anti contagio

In realtà, attualmente, risulta che la maggior parte delle Procure, ad oggi si sia orientata ad applicare l'art. 650 c.p.

Non è da escludere che vi sia un cambio di orientamento e applichi la norma «speciale» di cui all'art. 260 del T.U. in quanto si riferisce specificatamente al pericolo concreto e attuale della diffusione del virus.

*La stessa prevede, inoltre, **un trattamento sanzionatorio più severo, che rimane tale anche in caso di accesso all'oblazione o ai riti alternativi.***

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P.

Profili SOSTANZIALI

Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Si tratta di un reato minore in quanto non rientra nella categoria dei «delitti» (le cui pene sono l'ergastolo, la reclusione e la multa) bensì in quelle delle «**contravvenzioni**» (le cui pene sono l'arresto e l'ammenda).

E' un reato **perseguibile d'ufficio** cioè il procedimento avrà il suo corso con la sola denuncia della Polizia Giudiziaria.

Reato «**istantaneo**»: si considera commesso appena una persona viola i divieti e le disposizioni descritte prima e le ordinanze dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci.

E' sufficiente anche «un atteggiamento negativo dovuto a **colpa**».

Non occorre dunque la volontà.

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P. – DECRETO PENALE

Profili PROCESSUALI

Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Il potere di effettuare le verifiche sul possibile compimento del fatto di reato è affidato alla Prefettura che a sua volta sovrintende le Forze di polizia.

Gli operatori di polizia procedono con la denuncia alla Procura della Repubblica competente.

Il nome del soggetto viene iscritto dal P.M. nel Registro delle notizie di reato: **si è ufficialmente indagati.**

Non è ancora macchiata la fedina penale. Quella si verifica a seguito di condanna.

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P. – DECRETO PENALE

Profili PROCESSUALI

Art. 650 c.p.
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Il Decreto penale di *condanna*

- Per queste tipologie di reato il Codice di procedura penale prevede l'accesso a procedimenti «speciali» cioè più celeri in quanto alternativi al rito ordinario
- Il rito che il P.M. può utilizzare è il cd. **Procedimento per decreto** che consente il salto dell'udienza e del dibattimento. **Alla sussistenza dei presupposti il PM chiede al Gip l'emissione del Decreto penale che viene direttamente notificato al trasgressore/imputato**

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P. – DECRETO PENALE

Profili PROCESSUALI

Art. 650 c.p.
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Il Decreto penale di *condanna*

- Il Decreto, che **è il primo atto che viene notificato** (anche a distanza di mesi da quando si è stati fermati) è un vero e proprio provvedimento di condanna che contiene i seguenti benefici:

- Pena ridotta alla metà del minimo edittale
- No spese processuali
- No efficacia del decreto penale nei giudizi civili e amministrativi
- Non incide su una futura sospensione condizionale della pena
- Il reato si estingue se entro due anni non si commettono altri reati

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

ART. 650 C.P. – DECRETO PENALE

Profili PROCESSUALI

Art. 650 c.p.
Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

Cosa può fare il destinatario del Decreto penale?

a) Opposizione

Entro 15 gg. dalla notifica.
E accedere al rito immediato, abbreviato, patteggiamento o messa alla prova

b) Chiedere l'OBLAZIONE (ex 162 bis c.p.)

E' una causa di estinzione del reato.
Si realizza su richiesta e pagamento di 1/2 del massimo edittale della pena.

E' verosimile che il Giudice respinga la richiesta considerata la gravità del rischio di diffusione del virus e del contagio!

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI LEGATI ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

D.p.R. 445/2000

Come noto il Ministero dell'interio ha predisposto un modello di autocertificazione con lo scopo di agevolare i controlli di polizia su strada (scaricabile al seguente link <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf>)

Lo scopo è quello di **rafforzare la consapevolezza del cittadino circa i divieti** di cui sopra e allo stesso tempo vincolarlo indirettamente a ulteriori responsabilità penali.

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI LEGATI ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

D.p.R. 445/2000

L'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che disciplina la «Documentazione amministrativa» quindi anche le «autocertificazioni» richiama i reati di falso di cui agli **artt. 495 e 496 c.p.**

Art. 495 c.p.

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri

Pena: reclusione da 1 a 6 anni

Art. 496 c.p.

False dichiarazioni sulle identità o su qualità personali proprie o di altri

Pena: reclusione da 1 a 5 anni

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI LEGATI ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

D.p.R. 445/2000

L'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che disciplina la «Documentazione amministrativa» quindi anche le «autocertificazioni» richiama i reati di falso di cui agli **artt. 495 e 496 c.p.**

E' verosimile che questi reati non possano essere contestati dal p.m. a chi, fermato dalle forze dell'ordine, fornisce la scusa di, p.e., avere necessità di salute, portare la spesa ai parenti in difficoltà per due motivi:

- 1) Si tratta di un procedimento penale e l'indagato ha il diritto di mentire;**
- 2) Gli estremi delle dichiarazioni false si riferiscono solamente sulla «identità, stato o qualità della persona»;**

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI LEGATI ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

D.p.R. 445/2000

L'art. 76 del D.P.R. 445/2000 che disciplina la «Documentazione amministrativa» quindi anche le «autocertificazioni» richiama i reati di falso di cui agli **artt. 495 e 496 c.p.**

Tuttavia, in quell'occasione le forze di polizia procederanno, nell'ambito delle loro funzioni di polizia giudiziaria, a porre in essere tutte le misure consentite dalla legge.

Infatti, potranno raccogliere elementi per la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato, come per esempio:

Art. 337 c.p.
**Resistenza a
pubblico ufficiale**

Art. 438 e 452 c.p.
**Epidemia o
Epidemia colposa**

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI DI EPIDEMIA DOLOSA E COLPOSA

art. 438 c.p. e art. 452 c.p.

«Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo» (art. 438 c.p.)

E' probabile che alcune Procure della Repubblica aprano fascicoli per condurre accertamenti sulla possibile commissione del reato di epidemia colposa ex art. 452

Potrà rispondere, p.e., colui che *consapevole di aver contratto il Coronavirus, continui a circolare liberamente diffondendo la malattia per **negligenza o imprudenza** senza cioè osservare le disposizioni precauzionali imposte dal D.L. 23 febbraio 2020 e dai D.P.M.C. successivi.*

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI DI EPIDEMIA DOLOSA E COLPOSA

art. 438 c.p. e art. 452 c.p.

Ove il fatto sia commesso con colpa sarà applicabile la diversa fattispecie di cui all'art. 452 c.p.

Commette reato il reato di **epidemia** chiunque essendone in possesso cagiona la diffusione di agenti patogeni.

- **La diffusione può avvenire in qualsiasi modo spargendo agenti biologici patologici.**
- **Per epidemia si intende la propagazione della malattia ad un gran numero di persone nello stesso momento.**
- **Il dolo consiste dalla coscienza e volontà della condotta e dell'evento e dalla consapevolezza della natura patogena dei germi.**
- **La colpa consiste nel non aver rispettato le norme di massima prudenza (quindi anche quelle del Governo) o quelle di attenzione e diligenza!!**
- **Il reato è aggravato se dal fatto deriva la morte di più persone.**

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI DI EPIDEMIA DOLOSA E COLPOSA

art. 438 c.p. e art. 452 c.p.

I giudici, sin d'ora, hanno avuto modo di condannare di rado per questo reato in ragione del fatto che sussistono problemi circa l'accertamento del «nesso di causalità» tra la condotta il concretizzarsi del pericolo e l'evento.

Tuttavia non si esclude che in virtù della situazione di emergenza e di alta diffusività del Covid 19 possano essere denunciate, indagate e processate una pluralità di persone per questo reato.

SANZIONI ATTUALMENTE APPLICABILI ALL'IMPREDITORE

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI

Artt. 589 e 590 c.p.

L'art. 2087 c.c. stabilisce come

l'imprenditore sia tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Se dall'inosservanza di tale misure di sicurezza si verifica il contagio...

...e ne deriva la morte
di una persona (art. 589, comma 2°): **reclusione da 2 a 7 anni**. Più persone (art. 589, comma 5): **reclusione fino a 15 anni**

...e ne deriva una malattia (art. 590, comma 3): **da reclusione tre mesi a tre anni e multa da 500 a 2000 €** (a seconda che le lesioni siano gravi o gravissime)

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI

Artt. 589 e 590 c.p. – art. 28 e 30 D.lgs. 81/2008 – D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

L'impresa risponde anche per «colpa in organizzazione» ai sensi del D. Lgs. 231/2001, n. 231.

Qualora i reati di cui sopra vengano commessi nell'**interesse** e/o a **vantaggio** dell'ente, per esempio per risparmiare sulle misure di prevenzione e di sanificazione.

Può essere l'ente stesso sottoposto a procedimento penale e condannato ad una pena pecuniaria fino a 1000 quote dove ogni quota può essere calcolata tra un minimo di 258 € ad un massimo di 1549 €

Le pene interdittive astrattamente applicabili sono:

- Interdizione esercizio attività
- Sospensione revoca autorizzazioni
- Divieto di contattare la P.A.
- Esclusione delle agevolazioni, finanziamenti, contributi.
- Divieto di pubblicizzare bene o servizi

MISURE ATTUALMENTE APPLICABILI

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI

Artt. 589 e 590 c.p. – art. 28 e 30 D.lgs. 81/2008 – D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Le imprese che hanno adottato un **Modello di organizzazione gestione e controllo** ai sensi dell' D.lgs. 231/2001 e dell'art. 30 D.lgs. 81/2008 potranno intensificare **flussi informativi** con i propri **organismi di vigilanza** al fine di verificare **l'adeguatezza del modello** e prendere atto delle misure a salvaguardia dei lavoratori dal rischio di contagio.

E' importante in questa fase adeguare anche i DVR e intensificare le comunicazione con gli RSPP e i medici competenti.

RACCOMANDAZIONI GARANTE PRIVACY

RACCOMANDAZIONE DEL 2 MARZO 2020

L'Autorità Garante in osservanza del Regolamento UE 679/2016

L'autorità invita a

NON effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

L'Autorità coglie l'occasione per enunciare le seguenti raccomandazioni.

1. I datori di lavoro: devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
2. I lavoratori a contatto con il pubblico (sportello e URP): anche tramite il datore di lavoro, devono comunicare l'eventuale contatto con un caso sospetto da Coronavirus ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

RACCOMANDAZIONI GARANTE PRIVACY

RACCOMANDAZIONE DEL 2 MARZO 2020

L'Autorità Garante in osservanza del Regolamento UE 679/2016

Inoltre,

- I. Il lavoratore può continuare a segnalare qualsiasi rischio per la salute la sicurezza sui luoghi di lavoro al Datore di lavoro**
- I. Il datore di lavoro, pubblico e privato, deve utilizzare gli appositi canali dedicati dal Governo per comunicare agli organi competenti · invitare, se necessario, il lavoratore a sottoporsi a visita, anche straordinaria al medico di base.**

E' OPPORTUNO

In questa fase di «eccezione» è opportuno che i sistemi di gestione dei rischi aziendali e di controllo interno reagiscano tempestivamente alle luce delle continue disposizioni normative prodotte dal Governo al fine di far assorbire le novità all'interno della propria organizzazione.

Tutte le figure preposte alla prevenzione dei rischi potranno interloquire efficacemente con il *management* aziendale con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagio e la diffusione dell'agente biologico all'interno delle proprie strutture. Adottando, quando necessario, misure di contenimento più stringenti.

Tutti i provvedimenti del Governo si possono trovare al link sottostante
(<https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12>)

Sarà nostra cura aggiornare ed illustrare
le ulteriori novità.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



GIANVITO RIZZINI

AVVOCATO

